COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) DE CAROLIS	Presidente
(BA) TUCCI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) CAMILLERI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) DI RIENZO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) POSITANO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - GIUSEPPE POSITANO

Seduta del 12/11/2020

FATTO

Il ricorrente, cointestatario di un buono fruttifero postale ordinario con pari facoltà di rimborso di £ 5.000.000, emesso l'11/11/86 e appartenente alla serie "Q/P", riferisce di avere riscosso il titolo in data 05/01/17 per un importo complessivo di € 32.168,87.
Evidenzia che l'intermediario non ha liquidato correttamente l'importo dovuto, in base ad una analisi contabile effettuata, di cui allega copia.
Osserva infatti che la liquidazione è stata disposta sulla base dei rendimenti della *"serie Q"*, sebbene sul retro la timbratura che dovrebbe fare riferimento ai saggi di interesse della "*serie Q/P*" risulti scarsamente leggibile.
Afferma che l'unica stampigliatura leggibile sarebbe quella recante i saggi di interesse della *"serie P/O"*, l'unica pertanto a cui dovrebbero fare riferimento i titolari del buono ai fini del ricalcolo delle somme spettanti dalla liquidazione.
Analoghe considerazioni valgono con riguardo al calcolo dei rendimenti dal 21° al 30° anno, in quanto per tale periodo l'unica indicazione riportata sul retro dei titoli è quella relativa all'originaria stampigliatura, la quale prevedeva il riconoscimento della somma di *"lire 1.777.400 per ogni successivo bimestre maturato fino al 31 dicembre del 30° anno solare successivo a quello di emissione"*.
Ritiene che la mancata modifica del rendimento per gli ultimi 10 anni abbia ingenerato nei suoi confronti un legittimo affidamento sul fatto che i buoni dovessero essere liquidati secondo le indicazioni in essi contenute, tenuto conto della loro emissione

successivamente rispetto all'entrata in vigore del .D.M. del 13/6/1986 (cita Cass. Civ., S.U., sentenza n. 13979/2007, nonché plurime pronunce dei Collegi ABF).
Chiede pertanto che la liquidazione del buono avvenga sulla base dei rendimenti della *"serie P/O"*, per i primi 20 anni e secondo le indicazioni riportate sul titolo della *"serie O"* relativamente agli ultimi 10 anni.
In sede di reclamo, verosimilmente richiamato nelle richieste all'Arbitro, diffidava l'intermediario a rimborsare l'importo di € 42.692,78, come da elaborato peritale che allega, oltre interessi legali e spese legali (per € 800,00).
L'intermediario nelle controdeduzioni chiarisce anzitutto che ai sensi dell'art. 173 del D.P.R. 156/73 le variazioni del saggio di interessi dei buoni sono disposte con decreto del Ministro per il Tesoro, di concerto con il Ministro delle Poste e delle telecomunicazioni, da pubblicarsi nella G.U. e che tali modifiche hanno effetto dalla data di entrata in vigore del decreto stesso e possono essere estese ad una o più delle precedenti serie.
Ciò premesso, fa presente che i buoni oggetto del ricorso appartengono a tutti gli effetti alla serie "Q", istituita con D.M. del 13.06.1986, e che gli stessi sono stati emessi su titoli aggiornati con l'indicazione "Q/P" (sul fronte) e con la tabella indicante i nuovi tassi d'interesse riconosciuti per ogni scaglione temporale (sul retro), in applicazione di quanto previsto dall'articolo 5 del citato decreto
Precisa che la tabella del D.M. indicava gli interessi applicabili, stabilendo per i primi vent'anni (suddivisi in scaglioni quinquennali a tasso crescente) un interesse composto; per il periodo compreso tra il 21° e il 30° anno un importo bimestrale, calcolato in base al tasso massimo raggiunto al 20° anno.
In sostanza, il decreto non prevedeva che sul retro del buono venisse apposto un timbro contenente l'indicazione dell'importo da corrispondersi dal 21° al 30° anno, il cui sistema di calcolo (interesse semplice) rimaneva invariato (per i buoni in esame, al tasso del 12%). L'art. 5 stabiliva infatti che il timbro sul retro riportasse soltanto i nuovi tassi e non anche le somme complessivamente dovute, espresse in valori assoluti, derivanti dall'applicazione dei tassi stessi.
La resistente afferma quindi di aver corrisposto alla sottoscrittrice "*esattamente*" quanto stabilito agli artt. 4 e 5 del citato DM ed indicato nelle tabelle allo stesso allegate.
Aggiunge che la correttezza del proprio comportamento sarebbe stata riconosciuta sia dalla giurisprudenza di merito sia dal MEF in una nota del 15.02.2018.
Sostiene che sin dalla data del rilascio il ricorrente era a conoscenza dell'appartenenza dei buoni alla serie "Q", anche perché i timbri modificativi venivano apposti sui titoli in oggetto al momento del rilascio; inoltre, chiarisce che il timbro si sovrappone a tutto quanto originariamente stampato sul retro dei buoni e lo sostituisce integralmente, essendo "*irragionevole*" ritenere che la stampigliatura si sostituisca a tutte le condizioni indicate, ad eccezione della scritta relativa ai tassi applicabili nel periodo compreso tra il 21° e il 30° anno.
Sul punto, richiama la sentenza n. 5025/19 della Corte d'Appello di Milano; richiama altresì la pronuncia n. 3963/19 delle SS.UU, secondo cui una volta accertato che i buoni appartengono alla serie "Q" "*ogni circostanza relativa ai tassi di interesse è affidata dal legislatore al decreto ministeriale che istituisce la serie ed alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dello stesso*", che assolve pienamente alla funzione di trasparenza.
D'altronde, afferma la resistente, con la sentenza n. 3963/19 le SS.UU, confermata la piena legittimità dell'impianto normativo che disciplina il rilascio dei buoni, ha ribadito che, secondo la disposizione del DPR n. 156/73, la misura dei tassi di interesse è stabilita dai decreti ministeriali istitutivi della relativa serie.
L'intermediario ritiene che le decisioni di accoglimento dei Collegi ABF errano nell'affermare che non sarebbero state diligentemente incorporate nel testo cartolare le

determinazioni ministeriali relative al periodo compreso tra il 21° e il 30° anno, generando così in parte ricorrente un falso affidamento. Sostiene infatti che tale decisioni non hanno considerato che, come detto, l'art. 5 del decreto stabiliva che il timbro sul retro riportasse soltanto i nuovi tassi e non anche gli importi complessivi dovuti.
Aggiunge inoltre che non è corretto il riferimento alla sentenza n. 13979/07 delle SS.UU., relativa a questione diversa da quella oggetto del presente ricorso.
A supporto della sua posizione, la resistente richiama diversa giurisprudenza di merito (*ex multis*, Trib. di Milano, sentenza n. 10105/19, nonché Trib. di Termini Imerese, ord. del 14.05.2017), oltreché la già citata sentenza n. 3963/19 delle SS.UU. e le decisioni n. 7859/19 del Collegio di Napoli e n. 7885/19 del Collegio di Bari, avrebbero fatto applicazione dei principi sancita dalla Suprema Corte.
Richiama altresì la sentenza n. 26/20 della Corte Costituzionale, che si è pronunciata sul giudizio di legittimità costituzionale sollevato nei confronti dell'art. 173 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156 dichiarando la questione inammissibile in mancanza di una violazione sia dell'art. 3 sia dell'art. 47 della Costituzione.
Chiede quindi il rigetto del ricorso.
Nelle repliche, il ricorrente contesta tutto quanto sostenuto dall'intermediario, ribadendo la assoluta illeggibilità dei timbri indicanti i nuovi rendimenti apposti sul retro dei titoli, oltre che la loro parzialità, riportando soltanto i tassi di interesse applicabili sino al 20° anno. Richiama giurisprudenza a sostegno delle proprie argomentazioni e insiste per l'integrale accoglimento delle proprie richieste.

DIRITTO

La questione sottoposta alla cognizione dell'Arbitro concerne l'accertamento delle condizioni di rimborso, per il periodo compreso dal 1° al 30° anno, di un buono fruttifero della serie "Q" (emesso successivamente all'entrata in vigore del D.M. 13/06/1986) rilasciato su modulo cartaceo riportante sul fronte la serie "O" sbarrata e un timbro indicante la serie "P".
In effetti sul retro del buono in questione la tabella stampata presenta i tassi di rendimento della serie "O"; poi vi sono due timbri sovrapposti; in particolare, il primo riporta i tassi di rendimento della serie "P/O", mentre un secondo, scarsamente leggibile, riporta i tassi di rendimento della serie "Q".
Riguardo a fattispecie similari, l'orientamento dei Collegi è nel senso di riconoscere la legittimità della modifica dei tassi di rendimento dei titoli emessi successivamente al D.M. del Ministero del Tesoro del 13/06/1986, purché risultino apposti, sia sul fronte che sul retro, le informazioni (serie e rendimenti) della nuova serie di appartenenza dei buoni, anche se rilasciati dall'intermediario su moduli originariamente appartenenti alle precedenti serie di emissione (*ex multis* Coll. Bari, dec. n. 8831/2020).
Inoltre, nel caso di sovrapposizione di più timbrature, come nella specie, la più recente posizione condivisa da questo Collegio è nel senso di ritenere comunque applicabili le condizioni della nuova serie "Q", con conseguente affermazione della correttezza dell'operato dell'intermediario almeno con riferimento ai rendimenti applicati dal 1° al 20° anno. Né può ritenersi infatti che la sovrapposizione delle timbrature abbia impedito al titolare del buono di comprendere le condizioni economiche in concreto applicabili, quelle quindi relative alla stampigliatura della serie più recente, almeno in riferimento al periodo dei primi venti anni espressamente considerati. Pertanto, la liquidazione così operata dall'intermediario, sulla base delle condizioni stabilite per la serie "Q" ed in riferimento al primo ventennio, appare corretta (in tal senso cfr. Coll. Bari, dec. n. 8141/2020).

Con riferimento, invece, al terzo decennio (dal 21° al 30° anno), nessuno dei due timbri sovrapposti dispone alcunché. E in tale ultima ipotesi l'orientamento maggioritario dei Collegi ABF, confermato dal Collegio di Coordinamento con la recente decisione n. 6142/20, ha avallato, con riferimento ai rendimenti successivi al 20° anno, la soluzione più favorevole al cliente, tenuto conto che l'apposizione del timbro sostituirebbe solamente la regolamentazione degli interessi dal primo al ventesimo anno, con ciò ingenerando nel ricorrente l'affidamento in ordine all'applicabilità delle condizioni di rimborso originariamente previste sul retro del titolo per il periodo successivo (cfr. *ex multis* Collegio Bari, dec. n. 7986/2020).
Il ricorso, pertanto, merita parziale accoglimento con conseguente diritto del cliente a vedersi riconoscere, per l'ultimo decennio, i rendimenti originariamente apposti sul retro del titolo.

P.Q.M.

Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario provveda al rimborso del buono fruttifero postale di cui trattasi, relativamente al periodo dal 21° al 30° anno, applicando le condizioni originariamente risultanti dal titolo stesso.
Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
BRUNO DE CAROLIS